



Commissione Tributaria Provinciale Matera

Via Cappelluti, 62 - Matera - CAP 75100

Telefono: 06 93830835 Fax: 06 93837812 - 06 50171918

Email: ctrib.p.mt@mef.gov.it

Email (PEC): CommTribProvMT@pce.finanze.it

Commissione Tributaria Provinciale MATERA
- 5 MAG. 2021
Prot. n. 505

IL PRESIDENTE

Visti i decreti adottati da questa Presidenza nella precedente fase emergenziale derivata dalla pandemia;

visto il testo coordinato del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito nella legge 8 dicembre 2020, n. 176, «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», modificato dall'art. 6 del decreto legge n. 44 del 01/04/2021 (*Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19*);

visto l'art. 27 di detta normativa del 2020, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal citato art. 6, decreto legge 44/2021 così detta:

« 1. Fino ((**al 31 luglio 2021**),) nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con **decreto** motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del **decreto-legge** 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla **legge** dicembre 2018, n. 136.

4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

visto il decreto del Direttore generale delle Finanze 11 dicembre 2020, di attuazione dell'art. 16, comma 4 del decreto legge 119/2018, in vigore dal 16 novembre 2020, che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto nel processo tributario;

ritenuto che questa Commissione Tributaria è dotata di tecnologia e strumentazione collaudata ed in grado di sostenere efficacemente lo svolgimento delle camere di consiglio - anche parzialmente - e le udienze pubbliche con il previsto collegamento da remoto, mediante l'utilizzo (già positivamente sperimentato) della piattaforma di videoconferenza *Skype for business*;

DISPONE

con decorrenza immediata e sino al termine dello stato di emergenza da COVID - 19, come prorogato:

1. lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio presso la Commissione tributaria provinciale di Matera si effettua mediante collegamento da remoto secondo le disposizioni tecniche recate dal Decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020;

2. nel caso in cui sia chiesta dalla parte la discussione e non fosse possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

3. nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini; qualora, per la particolare complessità della controversia, la parte insista per la discussione pubblica in presenza, il presidente del collegio, valutato il caso, può disporre il rinvio a nuovo ruolo;

4. è consentito svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto;

5. in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 16 *bis* del d.lgs. 546/1992.

Matera, 26 aprile 2021

Il Presidente
(Dott. Lanfranco Vetrone)

Si affigga nell'Ufficio ed inoltri:

- *al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Roma*
- *al Presidente della CTR - Basilicata, Potenza*
- *al Direttore della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze del MEF, Roma*
- *ai Giudici della Commissione, in sede*
- *al Direttore di Segreteria ed al Personale di segreteria, in sede*
- *al Presidente del COA di Matera*
- *al Presidente dell'ODCEC di Matera*
- *ai Presidenti degli Ordini dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alla Commissione Tributaria di Matera*

- *all'ATI - Associazione Tributaristi Italiani - Regione Basilicata*
- *al Garante del contribuente*
- *all'Agenzia delle Entrate - Matera*
- *all'Agenzia delle Dogane - Matera*
- *all'Agenzia delle Entrate Riscossione - Matera*
- *al Consorzio di Bonifica di Basilicata - Matera*
- *alla C.C.I.A.A - Matera*
- *alla REGIONE Basilicata - Potenza*
- *all'ANCI - Basilicata - Potenza*

5 MAG. 2021

In Segreteria

Matera, li

Il direttore

(dr. Nicola Borreggine)

